



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

composto da

Angelo M. Bozza
~~DELIO SPAGNOLO~~
~~Rossana Villani~~

Enrico Carbone

ha pronunciato la seguente

presidente

giudice

giudice relatore

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa iscritta al n. 4876/2008 r.g., decisa ex artt. 16, comma 5, d.lgs. 5/2003, 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19.10.2009, tra l'attrice F [REDACTED] s.p.a. e i convenuti P [REDACTED] s.p.a., F [REDACTED], L [REDACTED], L [REDACTED], C [REDACTED], R [REDACTED], R [REDACTED]

Fremesso

L'attrice denuncia l'inadempimento dei convenuti, società P [REDACTED] e soci della medesima, all'obbligo di riacquisto di n. 25.000 azioni della società stessa, obbligo riveniente da convenzione parasociale del 20.1.2000; denuncia, altresì, l'analogo inadempimento della sola P [REDACTED] s.p.a. per n. 20.000 azioni proprie oggetto della convenzione parasociale integrativa del 29.12.2000; sollecita condanna

dei convenuti al pagamento del corrispettivo di retrocessione.

Tutti i convenuti sollevano eccezione di compromesso ex art. 10 della convenzione parasociale del 20.1.2000.

Considerato

IL CASO.it

L'integrazione del 29.12.2000, sottoscritta dalle sole società F [] e P [], rinvia integralmente alla disciplina contenuta nella convenzione del 20.1.2000, sottoscritta anche dai soci qui convenuti. Quest'ultima ospita una clausola compromissoria (art. 10), che, in virtù del menzionato rinvio, copre l'intero *thema decidendum*.

L'attrice reputa nulla tale clausola ex art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003 per difetto d'estraneità del titolare del potere di nomina degli arbitri, convenzionalmente attribuito ai litiganti (salvo l'intervento surrogatorio del presidente di "questo tribunale). L'errore di prospettiva in cui cade l'attrice è d'ogni evidenza, poiché la richiamata norma speciale concerne - secondo rubrica e testo - le sole «clausole compromissorie statutarie», quelle ospitate cioè da «gli atti costitutivi delle società». La convenzione parasociale, che istituisce rapporti puramente accessori ad un preesistente sodalizio e certo non costituisce una società nuova, non è interessata - per difetto, appunto, della natura «statutaria» - dalla regola speciale. Conforme alla regola generale posta dagli artt. 809 e 810 c.p.c., la clausola compromissoria di che trattasi determina l'incompetenza del giudice statale, trattandosi di giudizio posteriore alla riforma ex d.lgs. 40/2006 (Cass. 20.5.2008 n. 12814; Cass. 29.8.2008 n. 21926).

Le spese processuali seguono la soccombenza.



P. Q. M.

Il tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando:

- declina la competenza per essere la lite devoluta ad arbitri;

IL CASO.it

- condanna l'attrice F [REDACTED] s.p.a. a rifondere le spese processuali della convenuta P [REDACTED] s.p.a. per complessivi € 4.000 (di cui € 1.500 per diritti ed € 2.500 per onorari), oltre spese generali e accessori di legge; a rifondere nella medesima misura le spese processuali dei convenuti F [REDACTED], L [REDACTED], L [REDACTED], C [REDACTED] e R [REDACTED]; a rifondere nella medesima misura le spese processuali del convenuto R [REDACTED].

Così deciso e letto all'udienza del 19.10.2009.

Il giudice estensore
Enrico Carbone
Enrico Carbone

Il presidente
Angelo M. Bozza



Depositato in Cancelleria oggi 19 OTT 2009
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C2
(Corissa Liguori Villa)